Prot. 1247 del 07/01/26

◆ **PROTOCOLLO DI INTESA** ◆

LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

TRA

◆ **TRIBUNALE DI GROSSETO**

◆ **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO**

◆ **CAMERA PENALE DI GROSSETO**

per l'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), aggiornato con le modifiche apportate dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147, in sede di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori degli assistiti ammessi al patrocinio a favore dello Stato nei procedimenti penali pendenti davanti al Tribunale di Grosseto.

INDIVIDUAZIONE DI PARAMETRI STANDARD

In ragione della discrezionalità prevista per legge in sede di liquidazione dei compensi, conseguente alla individuazione normativa non già di valori fissi, bensì indicati nel minimo e nel massimo per ciascuna fase di riferimento, le parti ritengono utile individuare in questa sede dei valori 'standard' per la liquidazione dei compensi, al duplice fine di assicurare la maggiore uniformità possibile e di rendere al contempo più celere la fase di liquidazione, con l'ulteriore risultato di deflazionare le impugnazioni avverso i decreti di liquidazione, senza per ciò pregiudicare le legittime spettanze dei difensori per l'attività professionale prestata.

Le parti dunque convengono sull'opportunità di prevedere un sistema in cui gli importi da liquidare sono predeterminati in maniera standardizzata in relazione alle diverse fasi che possono configurarsi nel procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria grossetana.

Resta ferma la possibilità per il giudice che procede di discostarsi dai criteri di liquidazione fissati nel presente protocollo in ragione delle peculiarità del singolo caso, che saranno debitamente evidenziate nella motivazione del relativo decreto di liquidazione.

INDICAZIONE DELLE "FASI" E DEI FATTORI DI CORREZIONE

Ai fini dell'applicazione delle voci tabellari n. 12 e n. 18 (dibattimento ipotesi complessa, "indicativamente con più di cinque testimoni"), nel computo delle testimonianze si terrà conto anche delle S.I.T. acquisite con il consenso delle parti o ex art. 512 c.p.p.

M_DG.Tribunale di GROSSETO - Prot. 07/07/2026.0001247.U

Le parti convengono che la liquidazione della fase "studio", con riferimento alle tabelle di cui ai punti 13, 23 e 24, potrà avvenire soltanto ove il difensore documenti di aver estratto e/o preso visione della copia degli atti del fascicolo.

LEGITTIMAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA

Il difensore è legittimato a presentare istanza di liquidazione al termine di ogni fase, e in particolare:

- per i compensi relativi alla fase delle indagini preliminari:

in caso di archiviazione senza opposizione, solo dopo l'emissione del decreto di archiviazione;

in caso di archiviazione con opposizione: successivamente all'emissione del provvedimento di archiviazione o di imputazione coatta; nel caso in cui il giudice restituisca gli atti al Pm per l'effettuazione di ulteriori indagini o per l'iscrizione di persone indagate o di altre notizie di reato, il difensore non è legittimato a presentare l'istanza, dovendo attendere che la fase si concluda con l'esercizio dell'azione penale o con l'archiviazione;

- per il compenso relativo all'incidente probatorio:

i compensi spettanti per le attività in incidente probatorio vengono liquidati unitamente ai compensi per le altre attività della fase in cui l'incidente è stato espletato (a titolo esemplificativo: se l'incidente è stato espletato durante le indagini, il relativo compenso sarà liquidato unitamente ai compensi spettanti per la fase delle indagini preliminari; se l'incidente è stato espletato durante l'udienza preliminare, il compenso relativo sarà liquidato unitamente ai compensi della fase "udienza preliminare");

- per i compensi relativi all'udienza preliminare:

l'istanza potrà essere presentata dopo l'emissione del decreto che dispone la prosecuzione del processo o della sentenza di non luogo a procedere ovvero in udienza, all'esito della discussione, con deposito di copia cartacea della presentazione in via telematica;

- per il compenso relativo alla sentenza ex art. 420-quater c.p.p.:

l'istanza può essere avanzata dopo l'emissione della sentenza di non doversi procedere o in udienza tramite deposito di copia cartacea della presentazione in via telematica;

- in caso di riti alternativi chiesti all'udienza preliminare:

in caso di rito abbreviato, di patteggiamento o di messa alla prova richiesti all'udienza preliminare, le istanze per i relativi compensi possono essere presentate solo al momento dell'emissione della sentenza che definisce il rito alternativo;

- per le attività dell'udienza predibattimentale che si conclude con la fissazione dell'udienza davanti al giudice monocratico o con sentenza di non luogo a procedere:

l'istanza relativa ai compensi spettanti per la partecipazione all'udienza predibattimentale che si conclude con rinvio a giudizio dinanzi al giudice del dibattimento o con sentenza di non luogo a procedere potrà essere presentata dopo l'emissione del decreto che dispone la prosecuzione del processo o della sentenza di non luogo a procedere ovvero in udienza, all'esito della discussione, con deposito di copia cartacea della presentazione in via telematica;

- per i riti alternativi richiesti in sede di udienza predibattimentale:

le istanze per i relativi compensi possono essere avanzate solo all'emissione della sentenza conclusiva del rito alternativo (in udienza, tramite deposito di copia cartacea della presentazione telematica o successivamente);

- per il giudizio ordinario dibattimentale (monocratico o collegiale, proveniente da udienza predibattimentale o dall'udienza preliminare):

l'istanza per il relativo compenso può essere avanzata al momento dell'emissione della sentenza (in udienza, tramite deposito di copia cartacea della presentazione telematica, o successivamente);

- per la fase esecutiva:

l'istanza può essere avanzata solo dopo l'emissione del provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Cessazione dell'incarico prima del completamento della fase.

Il difensore è legittimato ad avanzare istanza per la liquidazione dei compensi relativamente all'attività prestata, anche prima del completamento della fase, in caso di cessazione dall'incarico per rinuncia al mandato difensivo o revoca dello stesso da parte dell'assistito, ai sensi dell'art. 83, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002. In questi casi, il giudice che procede può operare una riduzione del compenso in relazione alla durata dell'incarico e all'effettiva attività prestata dal difensore istante.

CONTENUTO DELL'ISTANZA E ALLEGATI.

Soggetti ammessi al gratuito patrocinio.

In caso di prestazione professionale a favore di soggetti ammessi al beneficio, l'istanza di liquidazione deve contenere:

1) l'indicazione **nella parte alta a sinistra dell'istanza**, in maniera debitamente evidenziata, della voce di protocollo corrispondente alla attività per cui si chiede la liquidazione (ad esempio: **Voce n. 13 del Protocollo**);

2) la descrizione della natura dell'attività prestata;

3) l'indicazione del numero di procedimento e le generalità della persona assistita;

4) il codice fiscale, la partita Iva, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta certificata del professionista istante.

All'istanza devono essere allegati:

- copia del decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
- copia del provvedimento conclusivo della relativa fase (salvo che l'istanza non sia presentata in udienza) nonché copia dei verbali al fine di dimostrare la partecipazione del difensore alle udienze;
- copia della dichiarazione di rinuncia o di revoca del mandato difensivo o attestazione del difensore, in caso di cessazione dell'incarico.

Contenuto dell'istanza di liquidazione per attività professionale a favore di soggetti non ammessi (artt. 115-117 D.P.R. 115/2002).

Art. 116: c.d. irreperibili di fatto.

Nell'istanza, oltre alle indicazioni di cui ai precedenti numeri 1) – 4), si devono descrivere le attività compiute per ottenere il pagamento del compenso dalla persona assistita, allegando copia dei relativi atti (richieste agli uffici anagrafici e al DAP, eventuali atti relativi alla fase monitoria in sede civile, se introdotta), al fine di dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. All'istanza deve inoltre essere allegata copia del decreto di nomina quale difensore d'ufficio.

Art. 117: soggetti dichiarati formalmente irreperibili.

Nell'istanza, oltre alle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) – 4), dev'essere indicato il provvedimento dichiarativo della formale irreperibilità, allegando copia del relativo atto. Dev'essere altresì allegata copia del provvedimento di nomina come difensore d'ufficio.

Il compenso per ciascuna fase indicato nelle tabelle allegate è commisurato in relazione alle differenti fasi del procedimento penale, ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 T.U., con riconoscimento delle spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Il difensore ha diritto alla liquidazione delle spese sostenute, purché idoneamente documentate.
Il giudice può discostarsi nella liquidazione dei compensi dai valori indicati nella tabella allegata qualora, in ragione dell'attività effettivamente prestata dal difensore nel corso del procedimento penale, ravvisi la sussistenza di ragioni per determinare il compenso in misura maggiore o minore rispetto al valore indicato nella relativa voce di protocollo, ma sempre nel rispetto del limite dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, come stabilito dall'art. 82, comma 1, D.P.R. 115/2002.

Le presenti pattuizioni hanno decorrenza immediata; tuttavia, nel caso in cui la somma richiesta nell'istanza di liquidazione sia inferiore al compenso previsto nella relativa voce del presente protocollo, il giudice provvederà a liquidare l'importo minore richiesto, stante il limite derivante dal principio della domanda.

Grosseto, 6 luglio 2026.

il Presidente del Tribunale
Dott. Eugenio Maria Turco

il Presidente di Sezione
Dott. Sergio Compagnucci

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Alessandro Oneto

il Presidente della Camera Penale
Avv. Massimiliano Arcioni

Sono altresì presenti gli Avv.ti Francesca Carnicelli e Roberto Cerboni che hanno partecipato attivamente alla fase preparatoria del presente protocollo.

Avv. Francesca Carnicelli

Avv. Roberto Cerboni

TRIBUNALE MONOCRATICO

1. Direttissima (solo convalida)
Fase studio € 200,00
Fase istruttoria € 250,00
Fase decisoria € 360,00
Totale € 810,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **540,00**

2. Direttissima con convalida, conclusa con patteggiamento o rito abbreviato
Fase studio € 375,00
Fase istruttoria € 650,00
Fase decisoria € 1.225,00
Totale € 2.250,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.500,00**

3. Udienza predibattimentale che si conclude con sentenza di non luogo a procedere o con la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice dibattimentale
Fase studio: € 450,00
Fase decisoria: € 900,00
Totale € 1.350,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **900,00**

4. Udienza predibattimentale definita con patteggiamento, rito abbreviato secco (compreso il caso di produzione soltanto di documenti)
Fase studio € 450,00
Fase decisoria € 1.050,00
Totale € 1.500,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.000,00**

5. Udienza predibattimentale definita con rito abbreviato condizionato
Fase studio € 350,00
Fase istruttoria € 600,00
Fase decisoria € 1.000,00
Totale € 1.950,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.300,00 €**

6. Sentenza ex art. 129 cpp
Fase studio € 250,00
Fase decisoria € 710,00
Totale € 960,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **640,00**

7. Sentenza ex art. 420-quater c.p.p.
Fase studio € 239,00
Fase decisoria € 709,00
Totale € 948,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **632,00**

8. Sentenza ex art. 162 ter c.p.
Fase studio € 325,00
Fase decisoria € 710,00
Totale € 1.035,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **690,00 €**

9. Sentenza ex art. 162 ter c.p. (preceduta da gravosa attività difensiva stragiudiziale finalizzata alla conciliazione, debitamente documentata)
Fase studio € 473,00
Fase decisoria € 1.162,00

Totale € 1.635,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.090,00**

10. Giudizio concluso con MAP
Fase studio € 450,00
Fase decisoria € 1.050,00
Totale € 1500,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.000,00**

11. Giudizio dibattimentale proveniente da opposizione a decreto penale, da decreto di citazione (ante Cartabia) o da udienza predibattimentale o da udienza preliminare
Fase studio: € 350,00
Fase introduttiva: € 300,00
Fase istruttoria: € 600,00
Fase decisoria: € 1.000,00
Totale € 2.250,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.500,00**

12. Giudizio dibattimentale (complesso: indicativamente con più di cinque testimoni)
Fase di studio € 450,00
Fase introduttiva € 400,00
Fase istruttoria € 1.000,00
Fase decisoria € 1.300,00
Totale € 3.150,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **2.100,00 €**

13. Reclamo ex art. 410 bis c.p.p.:

13.1 Reclamo ex art. 410 bis c.p.p. di scarso rilievo (ad es.: relativo solo a violazione del contraddittorio.
Fase di studio € 237
Fase introduttiva € 284
Fase decisoria € 709
Totale € 1.230,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **820,00**

13.2 Reclamo ex art. 410 bis c.p.p. (ipotesi complessa)
Fase di studio € 350,00
Fase introduttiva € 300,00
Fase decisoria € 709,00
Totale € 1.359,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **906,00**

14. Giudizio di appello su sentenze del Giudice di Pace
Fase studio € 300,00
Fase introduttiva € 350,00
Fase decisoria € 850,00
Totale € 1.500,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.000,00**

FATTORI DI CORREZIONE:

a) solo in caso di presenza di **più indagati/imputati nella medesima posizione processuale**, con esclusione della diversità di imputazioni per le quali si applicano i criteri ordinari e, in ogni caso, la fase cautelare: **aumento del 30% per ogni ulteriore assistito oltre al primo**. Criterio da applicarsi anche per la difesa della persona offesa/parte civile.

b) compenso spettante al **difensore dell'imputato in caso di presenza di parti civili**: **aumento del 10%** (**n.b.: in nessun caso il compenso così determinato potrà essere superiore ai valori tariffari medi**).

TRIBUNALE COLLEGIALE

12. Direttissima (solo convalida)
Fase studio € 350,00
Fase istruttoria € 450,00
Fase decisoria € 550,00
Totale € 1.350,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **900,00**

13. Direttissima con convalida, conclusa con patteggiamento o rito abbreviato
Fase studio € 425,00
Fase istruttoria € 925,00
Fase decisoria € 1.050,00
Totale € 2.400,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.600,00**

14. Sentenza ex art. 129 cpp (meno complessa)
Fase studio € 250,00
Fase decisoria € 710,00
Totale € 960,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **640,00**

15. sentenza ex art. 129 cpp (più complessa)
Fase studio € 350,00
Fase decisoria € 910,00
Totale € 1.260,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **840,00**

16. Sentenza ex art. 420-quater c.p.p.
Fase studio € 239,00
Fase decisoria € 709,00
Totale € 948,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **632,00**

17. Giudizio dibattimentale (ordinario)
Fase di studio € 375,00
Fase introduttiva € 400,00
Fase istruttoria € 1.100,00
Fase decisoria € 975,00
Totale € 2.850,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.900,00**

18. Giudizio dibattimentale (complesso: indicativamente con più di cinque testimoni)
Fase di studio € 450,00
Fase introduttiva € 450,00
Fase istruttoria € 1.350,00
Fase decisoria € 1.350,00
Totale € 3.600,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **2.400,00**

FATTORI DI CORREZIONE:

a) solo in caso di presenza di **più indagati/imputati nella medesima posizione processuale**, con esclusione della diversità di imputazioni per le quali si applicano i criteri ordinari e, in ogni caso, la fase cautelare: **aumento del 30% per ogni ulteriore assistito oltre al primo**. Criterio da applicarsi anche per la difesa della persona offesa/parte civile.

b) compenso spettante al **difensore dell'imputato in caso di presenza di parti civili**: **aumento del 10% (n.b.: in nessun caso il compenso così determinato potrà essere superiore ai valori tariffari medi)**.

UFFICIO GIP/GUP

19. Attività in sede cautelare (Interrogatorio di garanzia, convalida fermo/arresto o interrogatorio preventivo)
Fase di studio € 191,00
Fase decisoria € 709,00
Totale: € 900,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **600,00**

19.1 Attività in materia cautelare personale, liquidazione forfettaria (successiva all'applicazione della misura con esclusione della fase riesame)
Fase di studio € 189,00
Fase introduttiva € 615,00
Totale: € 804,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **536,00**

19.2 Attività in materia cautelare reale comprensiva del riesame
Fase di studio € 341,00
Fase introduttiva € 709,00
Totale: € 1.050,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **700,00**

19.3 Memorie della persona offesa
Fase di studio € 189,00
Fase introduttiva € 615,00
Totale: € 804,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **536,00**

20. Riesame cautelare personale (comprensivo dell'appello/cassazione)
Fase introduttiva € 400,00
Fase decisionale € 800,00
Totale: € 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **800,00**

21. Attività in incidente probatorio richiesto dal Pm.

21.1. Attività istruttoria semplice (caso tipico: perizia psichiatrica):
Fase di studio € 440,00
Fase istruttoria € 520,00
Totale: € 960,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **640,00**

21.2. Attività istruttoria complessa (caso tipico: testimonianza soggetti minori o persona offesa vulnerabile):
Fase di studio € 440,00
Fase istruttoria € 760,00
Totale: € 1.200,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **800,00**

22. Attività in incidente probatorio richiesto dal difensore:

22.1. Attività istruttoria semplice (caso tipico: perizia psichiatrica):
Fase di studio € 428,00
Fase introduttiva € 378,00
Fase istruttoria € 520,00
Totale: € 1.326,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **884,00**

22.2. Attività istruttoria complessa (caso tipico: testimonianza soggetti minori o persona offesa vulnerabile):
Fase di studio € 440,00
Fase introduttiva € 378,00
Fase istruttoria € 682,00
Totale € 1.500,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.000,00**

23. Fase indagini preliminari (indagini preliminari concluse con esercizio dell'azione penale)
Fase di studio € 450,00
Totale € 450,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **300,00**

23.1 Partecipazione all'attività del P.M. (consulenze ex art. 360 c.p.p. ovvero interrogatorio/perquisizione; non cumulabile con la voce 23)
Fase di studio € 428,00
Fase istruttoria € 520,00
Totale: € 948,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **632,00**

23.2 Indagini difensive
Fase di studio € 428,00
Fase istruttoria € 709,00
Totale € 1.137,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **758,00**

24. Archiviazione senza fissazione di udienza in camera di consiglio o disposta con provvedimento del Gip che dichiara inammissibile o palesemente infondata l'opposizione
Fase di studio € 450,00
Totale: € 450,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **300,00**

25. Archiviazione con opposizione della p.o. o dell'indagato ex art. 411 c.p.p.
Fase di studio € 450,00
Fase introduttiva € 380,00
Fase decisoria € 520,00
Totale: € 1.350,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **900,00**

26. Procedimento concluso con MAP (in fase indagini o in udienza preliminare) **e patteggiamento ex art. 447 cpp**
Fase di studio € 650,00
Fase decisoria € 1.000,00
Totale: € 1.650,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.100,00**

27. Definizione con richiesta di oblazione
Fase di studio € 300,00
Fase introduttiva € 375,00
Totale: € 675,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **450,00**

28. Udienza preliminare conclusa con rinvio a giudizio o sentenza NLP
Fase di studio € 600,00
Fase decisoria € 900,00
Totale: € 1.500,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.000,00 €**

29. Udienza preliminare/procedimento di opposizione a decreto penale di condanna definiti con patteggiamento, rito abbreviato secco (comprensivo del caso di produzione di soli documenti), nonché nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ai sensi dell'art. 444 comma 2 c.p.p.
Fase di studio € 650,00
Fase decisoria € 1.000,00
Totale: € 1.650,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.100,00**

30. Udienza preliminare/procedimento di opposizione a decreto penale di condanna definiti con abbreviato condizionato
Fase di studio € 650,00
Fase istruttoria € 600,00
Fase decisoria € 1.000,00
Totale: € 2.250,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **1.500,00 €**

31. Udienza preliminare con sentenza ex art. 420-quater c.p.p.
Fase studio € 427,00
Fase decisoria € 710,00
Totale: € 1.137,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **758,00**

FATTORI DI CORREZIONE:

a) solo in caso di presenza di **più indagati/imputati nella medesima posizione processuale**, con esclusione della diversità di imputazioni per le quali si applicano i criteri ordinari e, in ogni caso, la fase cautelare: **aumento del 30% per ogni ulteriore assistito oltre al primo**. Criterio da applicarsi anche per la difesa della persona offesa/parte civile.

b) compenso spettante al **difensore dell'imputato in caso di presenza di parti civili**: **aumento del 10%** (**n.b.: in nessun caso il compenso così determinato potrà essere superiore ai valori tariffari medi**).

FASE ESECUTIVA

33. Incidente di esecuzione di scarso rilievo
Fase di studio € 238,00
Fase decisoria € 710,00
Totale € 948,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € **632,00**

34. Incidente di esecuzione di scarso rilievo con fase introduttiva
Fase di studio € 237,00
Fase introduttiva € 284,00
Fase decisoria € 709,00
Totale € 1.230,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € **820,00**

35. Incidente di esecuzione complesso
Fase di studio € 250,00
Fase introduttiva € 391,00
Fase decisoria € 709,00
Totale € 1.350,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € **900,00**

31. Spese forfetarie relative alla fase esecutiva in sede civile per le liquidazioni ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/2002

Atto di precetto = € **150,00**

Pignoramento = € **300,00**

Compenso per istanza decreto ingiuntivo = € **450,00** (se l'importo liquidato dal giudice civile è uguale o superiore; diversamente, il minore importo liquidato dal giudice civile).